

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N.3333/2009

Reg. Dec.

N. 564 Reg. Ric.

Anno 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 564 del 2009, proposto dal COMUNE DI AGRATE DI BRIANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Pintucci e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Monte delle Gioie, 13,

contro

VILLA LIDIA, SCACCABAROZZI PAOLA BARBARA e SCACCABAROZZI GRAZIA GIUSEPPINA, rappresentate e difese dagli avv.ti Umberto Grella, Massimo Poloni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Cosseria, 5,

e nei confronti

della PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Fiori e Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via della Vite, 7,

-della REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

di CALLONI Mario, non costituito in giudizio;

avverso

la sentenza nr. 5219/08 emessa dal T.A.R. della Lombardia, sez. II, a definizione del giudizio R.G. 2007/07, in data 29 ottobre 2008 e contestualmente pubblicata, mai notificata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle appellate e della Provincia di Milano;

Viste le memorie prodotte dall'Amministrazione appellante (in data 6 aprile 2009) e dalle appellate (in data 9 aprile 2009) a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del 21 aprile 2009, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Pintucci per l'Amministrazione appellante, l'avv. Grella per le appellate e l'avv. Maria Stefania Masini, in sostituzione dell'avv. D'Amelio, per la Provincia di Milano;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il Comune di Agrate di Brianza ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia, accogliendo il ricorso delle sigg.re Lidia Villa, Paola Barbara Scaccabarozzi e Grazia Giuseppina Scaccabarozzi, ha annullato gli atti relativi al programma integrato di intervento denominato "Curt di Uperari"

A sostegno dell'appello, ha dedotto l'erroneità dell'unico motivo per il quale il T.A.R. ha accolto il ricorso, in relazione alla ritenuta incompetenza della Giunta Provinciale a rendere il parere di compatibilità del predetto P.I.I. con il piano territoriale di coordinamento provinciale, parere ritenuto invece rientrare nella competenza del Consiglio Provinciale; inoltre, l'Amministrazione appellante ha articolatamente controdedotto, assumendone l'infondatezza, agli ulteriori motivi del ricorso di primo grado, ritenuti assorbiti, per l'ipotesi di una loro riproposizione in grado di appello.

In effetti, le sigg.re Lidia Villa, Paola Barbara Scaccabarozzi e Grazia Giuseppina Scaccabarozzi, nel costituirsi, oltre a opporsi all'accoglimento dell'appello, hanno proposto impugnazione incidentale, riproponendo le censure rimaste assorbite in primo grado, come segue:

1) violazione dell'art. 3, comma XIV, della legge regionale della Lombardia 5 gennaio 2000, nr. 1;

2) violazione dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, nr. 457, della legge 17 febbraio 1992, nr. 179, e dell'art. 12, comma IV, della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, nr. 12;

3) violazione dell'art. 11 l.r. nr. 12 del 2005;

4) violazione della direttiva 2001/42/CE, del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, e degli artt. 4 e 87 l.r. nr. 12 del 2005 e successivi atti regolamentari in tema di valutazione ambientale strategica (VAS);

5) violazione della legge regionale della Lombardia 12 aprile 1999, nr. 9, e della delibera di Giunta Regionale nr. 6/44161 del 9 luglio 1999;

6) incompetenza e violazione dell'art. 91 l.r. nr. 12 del 2005;

7) contrasto tra le delibere di adozione e approvazione del p.i.i. e il relativo documento di inquadramento;

8) violazione della legge 6 agosto 1967, nr. 765, e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, nr. 1444;

9) violazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, nr. 471;

10) violazione degli artt. 57 e segg. l.r. nr. 12 del 2005 e della legge regionale della Lombardia 24 novembre 1997, nr. 41;

11) violazione degli artt. 4, 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, nr. 447, e degli artt. 2 e 11 della legge regionale della Lombardia 10 agosto 2001, nr. 13;

12) violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e degli artt. 37 e 41 del regio decreto 23 maggio 1924, nr. 827;

13) violazione dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, nr. 1150.

Inoltre, con successiva memoria le appellate hanno riproposto la questione di legittimità costituzionale, già articolata in primo grado, della normativa di cui alla citata l.r. nr. 12 del 2005, per ritenuta violazione dell'art. 117 Cost.

Anche la Provincia di Milano si è costituita, associandosi all'appello del Comune di Agrate di Brianza, e chiedendone l'accoglimento.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2009, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita sull'accordo delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.

All'udienza del 21 aprile 2009, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Oggetto del presente contenzioso è il programma integrato di intervento denominato "Curt di Uperari", approvato dal Comune di Agrate di Brianza nel 2007, contro il quale sono insorte col ricorso di primo grado le sigg.re Lidia Villa, Paola Barbara Scaccabarozzi e Grazia Giuseppina Scaccabarozzi, nella

qualità di proprietarie di alcuni appartamenti siti all'interno del complesso edilizio interessato dall'intervento.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso, considerando fondata e assorbente la doglianza di incompetenza articolata in ordine al parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Milano rispetto al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale: tale parere era stato espresso dalla Giunta Provinciale, laddove il primo giudice ha ritenuto che la competenza spettasse al Consiglio Provinciale.

3. La Sezione non condivide le conclusioni in diritto sulla base delle quali il primo giudice è pervenuto alla pronuncia di accoglimento.

3.1. Ed invero, le ricorrenti in primo grado hanno sostenuto, in primo luogo, la violazione del principio di ripartizione delle competenze fissato dall'art. 42, comma II, lettera h), del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, il quale attribuisce alla competenza consiliare i "programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi", nonché i "pareri da rendere per dette materie".

Con riferimento ai programmi integrati di intervento, in Lombardia l'art. 92 della legge regionale 11 marzo 2005, nr. 12, al comma VII, prevede che spetti alla Provincia esprimere il parere circa la loro compatibilità col sopraordinato P.T.C.P., senza però precisare a quale organo spetti tale potere.

Parte appellante si dilunga – con considerazioni anche sul significato letterale del termine "parere" - nel tentativo di dimostrare che il parere in questione, pur così definito dalla norma regionale, non sarebbe un parere in senso tecnico, ma una mera verifica di conformità; in altri termini, che non sarebbe espressione di potestà pianificatoria, ma esprimerebbe un mero raffronto, privo di ogni valutazione discrezionale, tra il P.I.I. e il P.T.C.P.

Non sembra, però, che il profilo dell'essere o meno il parere de quo espressione di discrezionalità, ovvero di potestà pianificatoria, sia il dato dirimente per risolvere il problema se esso rientri nella previsione di cui alla disposizione innanzi citata (e, quindi, nella competenza dell'organo consiliare).

Infatti, da una lettura sistematica della norma – che è collocata all'interno del Capo del testo unico degli Enti locali dedicato al riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune e della Provincia nelle attività svolte da tali Enti – sembra ragionevole ritenere che la citata lettera h) si riferisca non a qualsiasi parere espresso dall'Ente che comunque coinvolga i piani o programmi dallo stesso approvati, ma soltanto

ai pareri espressi nell'ambito del procedimento di formazione di quei piani e programmi (o delle relative varianti e deroghe).

Restano fuori dalla previsione, ad esempio, i pareri che l'Ente è chiamato a rendere circa la compatibilità con il proprio piano o programma di attività poste in essere da altri soggetti (è il caso del parere di conformità al P.R.G. di un intervento edilizio, che non si dubita non appartenga alla competenza consiliare).

Nel caso che occupa, il procedimento di formazione del P.I.I., secondo le previsioni del già citato art. 92 l.r. nr. 12 del 2005, appartiene alla competenza del Comune (che, pertanto, lo adotta e lo approva con delibera consiliare), mentre l'intervento provinciale contemplato dal comma VIII della norma è meramente incidentale, teso ad accertare l'ammissibilità di tale strumento rispetto alle superiori previsioni del P.C.T.P.: pertanto, già alla stregua della norma statale di riferimento, può escludersi che il parere de quo appartenga alla competenza del Consiglio Provinciale.

3.2. La conclusione testé raggiunta appare confermata anche dalla disciplina introdotta, a livello regionale, dall'art. 92 l.r. nr. 12 del 2005, innanzi citato.

Infatti, se è vero che il comma VIII, come già rilevato, non specifica a quale organo provinciale spetti esprimere il parere di compatibilità sul P.I.I., tuttavia il successivo comma IX precisa che, qualora il P.I.I. comporti variante anche al P.T.C.P., questa deve essere approvata del Consiglio Provinciale: a conferma del principio secondo cui l'organo consiliare è tenuto a intervenire unicamente allorché si tratti di intervenire nella formazione del piano di competenza della Provincia, ovvero per la modifica di esso.

Nel silenzio del precedente comma VIII sul punto, pertanto, non può che concludersi nel senso che nell'ipotesi ordinaria il parere in questione ricada nella competenza residuale della Giunta.

3.3. A fronte di tale conclusione, gli argomenti addotti dalle odierne appellate a sostegno dell'opposto assunto non appaiono convincenti.

In primo luogo, ha poco senso addurre che l'attribuzione della competenza alla Giunta Provinciale comporterebbe il rischio che variazioni o deroghe al P.T.C.P. possano essere surrettiziamente introdotte al di fuori del controllo dell'organo consiliare, a ciò istituzionalmente deputato.

Infatti, ove mai ciò accadesse, si verserebbe semplicemente in situazione di illegittimità, tutelabile in sede giurisdizionale, per il mancato rispetto della procedura ad hoc stabilita dal già citato comma IX dell'art. 92, che per le ipotesi di variante al P.T.C.P. contempla – appunto – l'intervento del Consiglio Provinciale.

In secondo luogo, è inconferente il richiamo alla circostanza che nella specie il P.I.I. comportava variante al P.R.G. comunale, in quanto è evidente che ciò chiamava in causa non già la competenza del Consiglio Provinciale, ma quella del Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma IV dello stesso art. 92 (e, difatti, è incontestato che la variante al P.R.G. sia stata regolarmente approvata dal Consiglio Comunale).

Infine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sia pure in via subordinata, dalle appellate in ordine all'art. 92 l.r. nr. 12 del 2005, per asserito contrasto con l'art. 117 Cost., per essersi posta la norma regionale in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale riveniente dal citato art. 42, comma II, lettera h), d.lgs. nr. 267 del 2000.

Infatti, si è visto quale sia la corretta interpretazione da dare di tale ultima disposizione, laddove attribuisce alla competenza consiliare i "pareri" in materia di piani e programmi: interpretazione che non ricomprende affatto anche i pareri di conformità e compatibilità del tipo di quello che qui interessa.

4. La fondatezza dell'appello proposto dal Comune di Agrate di Brianza costringe questa Sezione ad approfondire gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo delle sigg.re Villa e Scaccabarozzi, ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado ed espressamente riproposti dalle odierne appellate con l'impugnazione incidentale e con la memoria conclusiva.

In primo luogo, conviene esaminare l'ulteriore questione di costituzionalità articolata dalle appellate avverso la normativa della Regione Lombardia in subiecta materia, ritenuta violativa dell'art. 117 Cost. siccome contrastante col principio fondamentale della legislazione statale, ricavabile dall'art. 10 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, in base al quale la formazione degli strumenti urbanistici deve richiedere sempre l'intervento di due livelli di governo (e, quindi, dell'amministrazione sovraordinata in funzione di controllo delle scelte pianificatorie dell'amministrazione precedente).

A detta delle appellate, tale principio sarebbe lesa dalla disciplina del P.I.I. ex art. 92 l.r. nr. 12 del 2005, che attribuisce alla Provincia la limitata funzione di verificare la compatibilità del programma col P.T.C.P., e non un più generale potere di controllo delle scelte compiute dal Comune.

La Sezione reputa tale questione manifestamente infondata.

Ed invero, anche a voler convenire con l'assunto di parte appellata che l'art. 10 l. nr. 1150 del 1942 esprime un principio fondamentale di necessaria cooperazione tra Enti nelle scelte pianificatorie, la

disciplina regionale della Lombardia in materia di P.I.I. non può essere considerata in maniera avulsa dal quadro normativo generale di governo del territorio in cui si inserisce.

La più volte citata legge regionale nr. 12 del 2005, in un'ottica dichiaratamente ispirata ai principi di "sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza" (art. 1, comma II), prevede una pluralità di strumenti urbanistici articolati ai vari livelli del territorio e correlati tra di loro (artt. 2 e 3), in cui assume rilevanza centrale il piano di governo del territorio predisposto dal Comune (art. 7), mentre alla Regione, oltre a una propria attività di pianificazione (artt. 19 segg.), compete il controllo sui piani territoriali di coordinamento provinciale e sugli stessi piani comunali, nella forma della verifica di compatibilità degli stessi con la propria pianificazione (art. 1, comma III).

In questa cornice, i piani sottordinati rispetto al P.G.T. non restano del tutto sottratti a ogni controllo da parte dell'Amministrazione regionale: in particolare, per i P.I.I., la cui adozione e approvazione compete agli stessi Comuni, è lo stesso art. 92 a contemplare le ipotesi in cui essi hanno "rilevanza regionale" (comma V), disponendo per tali casi la procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. nr. 267 del 2000 (comma IV).

Questo sistema nel suo complesso può dirsi pienamente in linea con i principi costituzionali in materia di governo del territorio: in particolare, per quanto qui interessa, le previsioni appena richiamate, unitamente alla necessaria verifica di compatibilità del P.I.I. rispetto al P.T.C.P. (il quale, come si è visto, deve essere a sua volta conforme alla pianificazione regionale), sono idonee ad assicurare un adeguato controllo sulla pianificazione del territorio e un ordinato sviluppo urbanistico.

5. Venendo poi all'esame delle censure riproposte con l'appello incidentale, viene lamentata innanzi tutto la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge per l'adozione e l'approvazione del P.I.I.

Al riguardo, l'Amministrazione appellante ha documentato di aver notificato ai proprietari, ivi comprese le odierne appellate, la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. documento nr. 5 allegato alle produzioni di primo grado del Comune), assumendo che le stesse erano ampiamente a conoscenza dell'attività di pianificazione in itinere, nel corso della quale ebbero anche modo di interloquire; a ciò le appellate replicano che non risulta siano stati affissi manifesti o date comunicazioni in forma pubblica, in modo da porre la totalità dei proprietari interessati in condizione di partecipare al procedimento.

La Sezione osserva che non spetta certo alle appellate ergersi a tutrici dell'interesse di altri ipotetici proprietari, e che pertanto, una volta verificato che sono state in grado di esercitare i propri diritti di partecipazione procedimentale, esse non hanno più alcun motivo di doglianza sotto tale profilo: pertanto, la censura va respinta.

6. Infondata è anche l'ulteriore doglianza di violazione dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, nr. 457, per essere stato il P.I.I. per cui è causa adottato su iniziativa di una percentuale dei proprietari interessati inferiore a quella dei tre quarti ivi prevista; anche in questo caso, vi sarebbe incostituzionalità della normativa regionale, laddove, in contrasto con la suddetta disposizione, prevede una percentuale inferiore.

Al riguardo, non è condivisibile l'assunto di partenza delle appellate, le quali sostengono l'assimilabilità sic et simpliciter dei programmi integrati di intervento al genus dei piani di recupero, e conseguentemente l'applicabilità del citato art. 30 l. nr. 457 del 1978.

Infatti, i programmi integrati di intervento sono strumenti urbanistici di secondo livello connotati da finalità proprie e peculiari rispetto a tutti gli altri strumenti attuativi, con una propria specifica disciplina nell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, nr. 179, il quale nulla prevede in ordine alla quota di proprietari cui è consentita l'iniziativa; pertanto, nulla osta a che le norme regionali prevedano una diversa percentuale (nella specie, il 50 %) dei proprietari interessati come legittimata ad assumere l'iniziativa dell'adozione del programma.

Inoltre, può agevolmente escludersi ogni profilo di incostituzionalità, atteso che proprio la suindicata diversificazione di discipline tra i vari strumenti urbanistici di secondo livello rende arduo sostenere che la regola dei tre quarti ex art. 30 l. nr. 457 del 1978 costituisca un principio fondamentale della legislazione statale in materia.

7. Del pari destituita di fondamento è l'ulteriore doglianza di violazione del principio della perequazione urbanistica contenuto nell'art. 11 della l.r. nr. 12 del 2005, per essere stato il P.I.I. de quo concepito "a macchia di leopardo", con ingiusta penalizzazione solo di alcuni dei proprietari interessati.

Sul punto, non può che condividersi quanto rilevato dall'Amministrazione comunale, e cioè che il principio perequativo in discorso ha allo stato valenza unicamente programmatica, essendo destinato a operare solo allorché l'assetto del territorio sarà a regime, dopo l'adozione del P.G.T. (allo stato non ancora esistente nel Comune di Agrate di Brianza); inoltre, la norma innanzi citata in ogni caso non obbliga le amministrazioni ad applicare il predetto principio, ma conferisce loro una mera facoltà in tal senso.

8. Miglior sorte non merita la doglianza relativa al mancato esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica.

Infatti, l'art. 87, comma IV, l.r. nr. 12 del 2005 dispone che "...i programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale".

Orbene, a livello di legislazione statale oggi la procedura di VAS è contemplata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, ma trattasi di normativa non applicabile *ratione temporis* al P.I.I. per cui è causa (la cui approvazione è anteriore all'entrata in vigore della citata normativa, avvenuta nell'agosto del 2007).

Quanto alla normativa regionale, sul punto disponeva (e dispone tuttora) l'art. 4 della stessa l.r. nr. 12 del 2005, che non comprendeva il P.I.I. tra i piani da sottoporre a VAS.

Né può assumersi, come fanno le ricorrenti incidentali, una pretesa natura *self-executing* delle direttive comunitarie in materia di VAS, essendo pacifico che, laddove le direttive europee prevedano l'introduzione di un istituto giuridico non contemplato nell'ordinamento di uno Stato membro, la loro attuazione passa necessariamente attraverso l'attività positiva del legislatore interno (ciò che, per quanto qui interessa, è avvenuto proprio col precitato d.lgs. nr. 152 del 2006).

9. Priva di pregio è anche l'ulteriore censura con la quale si assume la genericità del documento di inquadramento del P.I.I. approvato con delibera consiliare nr. 95 del 26 ottobre 2000, non potendosi seriamente affermare che dallo stesso non sia dato evincere con precisione quali siano le aree interessate all'intervento.

Infatti, dalle cartografie allegate al predetto documento è possibile evincere l'esatta perimetrazione dell'area interessata al P.I.I. (sulla quale, del resto, le stesse ricorrenti incidentali sviluppano poi ulteriori doglianze), e tanto basta a far ritenere il documento medesimo rispettoso delle prescrizioni di legge al riguardo.

10. Con ulteriore censura, le appellanti incidentali assumono la violazione della competenza della Giunta Comunale prevista dall'art. 91 della stessa l.r. nr. 12 del 2005 in ordine alla predisposizione della documentazione minima da inoltrare unitamente alla proposta di P.I.I., avendo provveduto a tanto il Consiglio Comunale.

Anche tale doglianza va respinta, essendo evidente che nella specie – come correttamente rilevato dall'Amministrazione appellante – è stata fatta applicazione del secondo comma del citato art. 91, che consente l'intervento sostitutivo del Consiglio Comunale, ai sensi di previgenti disposizioni regionali, in caso di inerzia o di impossibilità ad attivarsi della Giunta.

11. Va disattesa anche la doglianza con la quale parte appellata e appellante incidentale assume il contrasto delle scelte compiute con il P.I.I. rispetto ai principi e criteri ispiratori contenuti nel documento di inquadramento.

Al riguardo, non è contestato inter partes che la totalità degli interventi previsti nel programma era destinata a essere attuata in zona A: per quest'ultima, l'unica condizione imposta ai proponenti dal documento di inquadramento era "il corretto inserimento dell'intervento nel tessuto storico-testimoniale urbano" (insomma, la coerenza degli interventi con le caratteristiche storiche e artistiche dell'abitato preesistente).

Orbene, la circostanza lamentata dalle appellate, secondo cui gli interventi previsti dal P.I.I. erano destinati a operare "a macchia di leopardo" non è ex se sufficiente a far ritenere la violazione della direttiva innanzi richiamata, non potendo da questa semplicemente desumersi un dovere di prevedere interventi necessariamente uniformi sul territorio.

12. Con ulteriore doglianza, le appellate lamentano la violazione, sotto molteplici profili, dei parametri di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, nr. 1444, con riguardo alle volumetrie assentibili nella zona interessata dal P.I.I., nonché al rispetto delle prescrizioni in materia di altezze e distanze tra edifici.

All'esito di un attento esame della documentazione versata in atti, e segnatamente delle cartografie descrittive degli interventi, è possibile concludere che le censure in questione, ancorché abilmente e suggestivamente articolate, non sono assistite da elementi probatori oggettivamente idonei a superare le contrarie deduzioni dell'Amministrazione comunale.

In particolare:

- con riguardo alle volumetrie assentibile, parte appellata ritiene di dimostrare il superamento del limite del 10 % di incremento volumetrico consentito in zona A sulla base di un articolato computo basato sul dato complessivo dei volumi esistenti e di quelli assentiti, il cui presupposto è però rappresentato dall'assunto che il superamento dell'attuale indice di densità edilizia, pari a 3 mc/mq, comporterebbe lo sconfinamento in valori propri delle zone C: tuttavia, l'Amministrazione richiama l'attenzione sul dettato dell'art. 7 d.m. nr. 1444 del 1968, a mente del quale l'indice massimo consentito per le zone A è pari a 5 mc/mq, di tal che l'incremento autorizzato col P.I.I., da 3 a 3,22 mc/mq, risulta per un verso pienamente ammissibile alla stregua della normativa vigente e sotto altro profilo contenuto nei limiti del 10 %;

- quanto alle altezze, le appellate assumono la violazione dell'art. 8 d.m. nr. 1444/68, secondo cui in zona A l'altezza degli edifici da realizzare non può superare l'altezza media degli edifici preesistenti, senza però riuscire a dimostrare l'effettiva realizzazione di altezze ulteriori rispetto a quelle preesistenti: ciò non discende automaticamente dalle previste ristrutturazioni di sottotetti, e nemmeno dall'operazione programmata su una torre preesistente in loco – su cui parte appellante incidentale insiste in modo particolare – laddove sarà ricavato un numero di piani maggiore di quello preesistente, senza però incidere sull'altezza complessiva;

- quanto alle distanze tra edifici, in disparte la possibilità per i proprietari che si ritenessero lesi di agire lamentando la violazione delle disposizioni civilistiche in materia di distanze legali, l'esame delle cartografie non smentisce l'assunto dell'Amministrazione, secondo cui nessuno degli edifici interessati al P.I.I. vedrà il proprio perimetro modificato rispetto a quello preesistente.

13. Priva di ogni fondatezza è, poi, l'ulteriore censura incentrata sull'omesso espletamento dell'indagine ambientale prevista dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, nr. 471.

Tale decreto, infatti, impone la verifica per gli interventi da attuare su siti inquinati o potenzialmente inquinati (siccome definiti dall'art. 2 del decreto medesimo), mentre nella specie neanche un principio di prova risulta prodotto in ordine al fatto che le aree interessate dal P.I.I. rivestissero, o dovessero rivestire, tale qualità: in tal senso non può dirsi rilevante la mera circostanza che all'interno di uno degli edifici storici ricompresi nel piano esistesse un vecchio pozzo di prelievo idrico (che, peraltro, l'Amministrazione ha documentato essere in disuso da lungo tempo).

14. Da respingere è anche l'ulteriore censura in ordine all'omessa acquisizione di una specifica relazione geologica, atteso che tale adempimento non era imposto da alcuna norma applicabile al caso di specie.

E infatti:

- la legislazione urbanistica regionale non prevede tale adempimento nella procedura di formazione degli strumenti attuativi, ma soltanto in quella degli strumenti generali, ossia il P.G.T. e il P.T.C.P. (artt. 56 e 57 l.r. nr. 12 del 2005);

- neanche la previgente legge regionale 24 novembre 1997, nr. 41, conteneva una tale previsione, limitandosi anch'essa a prevedere che si procedesse a uno studio geologico unicamente nell'ambito della pianificazione generale;

- pertanto, come risulta dalla documentazione in atti, correttamente nella fase di formazione del P.I.I. degli aspetti geologici si è tenuto conto sulla base dello studio di fattibilità a suo tempo predisposto ai sensi della ridetta l.r. nr. 41 del 1997.

15. Del pari infondata è la doglianza in ordine all'omessa valutazione di impatto acustico, atteso che la legge 26 ottobre 1995, nr. 447, pur prevedendo come obbligatoria da parte dei Comuni l'adozione di un piano di risanamento acustico in caso di superamento di determinate soglie di attenzione, in nessuna sua parte stabilisce che detto piano debba condizionare, a qualsiasi titolo, gli strumenti urbanistici.

Pertanto, deve ritenersi che l'eventuale omessa adozione del piano di risanamento acustico non precluda al Comune di dotarsi di strumenti urbanistici generali (ma nella specie l'Amministrazione appellante ha documentato l'esistenza di siffatto piano, risalente al 1999); a fortiori, anche l'eventuale contrasto dei piani urbanistici con il piano di risanamento acustico non sarebbe ex se idonea a determinare l'illegittimità dei primi.

16. Più articolate considerazioni vanno fatte per quanto concerne la censura con la quale parte appellata censura l'omesso espletamento di gara pubblica per la realizzazione di autorimesse su suoli demaniali.

Al riguardo, dalla lettura del ricorso di primo grado emerge che in quella sede le ricorrenti lamentarono l'illegittima realizzazione di nr. 14 autorimesse (identificate in cartografia coi numeri da A30 ad A42); nel proprio appello, l'Amministrazione comunale ha replicato sul punto, documentando che le autorimesse de quibus sono destinate a essere realizzate su suoli privati, in proprietà di tal Calloni, e che pertanto non vi era alcun obbligo di indire una gara pubblica.

In sede di appello incidentale, le sigg.re Villa e Scaccabarozzi, nel reiterare la doglianza ne ampliano il contenuto, assumendo che le autorimesse realizzate sarebbero in totale ben 43, almeno parte delle quali sorgerebbe su aree di proprietà comunale.

è evidente che, così come formulata, la doglianza è inammissibile, non potendosi dare accesso per la prima volta in sede di appello a censure non ritualmente articolate in primo grado; per la parte ammissibile, invece, la doglianza va respinta, giusta le richiamate repliche dell'Amministrazione.

17. Rilievi in parte analoghi vanno svolti per l'ultima censura, con cui si lamenta la violazione dell'art. 41-sexies della legge nr. 1150 del 1942, assumendo che – comunque – le autorimesse previste dal P.I.I. non sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze di dotazioni a parcheggio, anche perché queste ultime sarebbero state determinate sulla scorta di dati errati.

Anche con riguardo a tale questione non può tenersi conto delle ulteriori doglianze formulate per la prima volta con l'appello incidentale, sulla base di un computo delle autorimesse in questione difforme da quello contenuto nel ricorso di primo grado; per converso, circoscrivendo la considerazione a quanto esposto in tale atto, la doglianza appare assolutamente generica e non assistita neanche da un principio di prova in ordine all'asserita insufficienza delle dotazioni a parcheggio.

18. In conclusione, l'accoglimento dell'appello principale dell'Amministrazione comunale e la connessa reiezione dell'appello incidentale proposto dalle appellate impongono la riforma della sentenza impugnata, con la conseguente integrale reiezione del ricorso di primo grado.

19. La spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:

accoglie l'appello proposto dal Comune di Agrate di Brianza;

respinge l'appello incidentale proposto da Villa Lidia, Scaccabarozzi Paola Barbara e Scaccabarozzi Grazia Giuseppina;

per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna le appellate Villa Lidia, Scaccabarozzi Paola Barbara e Scaccabarozzi Grazia Giuseppina al pagamento, pro quota in favore del Comune appellante e della Provincia di Milano, delle spese relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi quattromila euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2009 con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca Presidente

Giuseppe Romeo Consigliere

Antonino Anastasi Consigliere

Salvatore Cacace Consigliere

Raffaele Greco Consigliere, est.

firma il Consigliere anziano in sostituzione del Presidente Giovanni Vacirca deceduto in data 6 maggio 2009

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

Giuseppe Romeo

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 28//05/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Per il / Il Dirigente

Sig.ra Maria Grazia Nusca

--

N.R.G. 564/2009

RL